

Iniziativa popolare federale «**Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati** (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)»

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 120 cpv. 1bis e 3-6

1bis Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. Sono compresi anche gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche.

3 La messa in commercio o l'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale di organismi geneticamente modificati, in particolare quelli destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, è soggetta a una procedura di autorizzazione nell'ambito della quale devono essere valutati i rischi.

4 Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati oppure i loro prodotti deve etichettarli come tali per garantire la libertà di scelta e la tracciabilità, nonché per impedire frodi.

5 La Confederazione garantisce una produzione agricola, orticola e forestale senza organismi geneticamente modificati e sostiene la ricerca e la selezione necessarie a questo scopo. Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati si assume le spese delle misure di coesistenza.

6 Gli effetti dei brevetti non si estendono alle piante e agli animali che derivano da una selezione esente da ingegneria genetica e che sono destinati a usi agricoli, orticoli o forestali, né alle loro parti o componenti.

Art. 197 n. 17²

17. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito umano)

Almeno fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 120 capoversi **1bis** e **3-6**, non potranno essere messi in commercio organismi geneticamente modificati destinati a usi agricoli, orticoli o forestali.

¹ RS **101**

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.